

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 47

Adunanza 23 novembre 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SESTRIERE - DICIANNOVESIMA
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI
INCOMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1222 – 42428/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

E' assente l'Assessore UGO PERONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Sestriere:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 80-8635 del 28/10/1986, successivamente modificato con Variante Generale al P.R.G.C., approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 52-6649 del 03/06/1991 e con la Seconda Variante Strutturale di recepimento delle "modifiche introdotte ex officio dalla Regione", approvata con D.G.R. n. 59-45963 del 23/05/1995;
- ha apportato al suddetto Piano cinque adeguamenti, approvati ai sensi dell'art. 9 della Legge 285/2000, relativi alle opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi Torino 2006;
- ha approvato, le seguenti Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41:
 - Quinta Variante, con deliberazione C.C. n. 56 del 30/09/1998;
 - Sesta Variante, con deliberazione C.C. n. 59 del 09/11/1999;
 - Settima Variante, con deliberazione C.C. n. 36 del 19/12/2000;
 - Ottava Variante, con deliberazione C.C. n. 36 del 28/11/2002;
 - Dodicesima Variante, con deliberazione C.C. n. 2 del 23/03/2004;

- Sedicesima Variante, con deliberazione C.C. n. 30 del 05/08/2005;
- Diciassettesima Variante, con deliberazione C.C. n. 32 del 30/09/2008;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 9 del 07/04/2009, ai sensi della L.R. 1/2007, il Progetto Preliminare della Diciottesima Variante Strutturale al P.R.G.C. comprensiva dell'adeguamento al "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.);
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 31 del 28/09/2010, il Progetto Preliminare della Diciannovesima Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 06/10/2010 (pervenuto il 11/10/2010), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 122/2010*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 673 abitanti al 1971, 747 abitanti al 1981, 796 abitanti al 1991 e 838 abitanti al 2001, i quali confermano un andamento demografico in costante incremento;
- superficie territoriale di 2.597 ettari in territorio di montagna, dei quali 36 presentano pendenze inferiori ai 5°, 1.184 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 1.377 con pendenze superiori ai 20°. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 433 ettari, che costituisce il 17% dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Susa, Sub-ambito "C.M. Alta Valle di Susa", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale come centro turistico e bacino sciistico per la discesa;
- è individuato da P.T.R. e P.T.C. come centro storico di interesse provinciale;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla ex S.S. 23 (ora di competenza provinciale sino all'innesto con la S.S. n. 24) e dalle Strade Provinciali n. 173 del Colle dell'Assietta e n. 215 del Sestriere;
 - il P.T.C. riporta il tracciato (nuova sede e galleria) della ex S.S. n. 23;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Chisonetto, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale. Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - è altresì attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Comberau, Rio Bara;
 - la Banca Dati Geologica evidenzia circa 757 ettari interessati da frane attive e circa 248 ettari interessati da frane quiescenti areali;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di areali di frane attive e valanghe a pericolosità elevata;
 - in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003, è classificato sismico, in "zona 3";
- tutela ambientale:
 - vincolo ex lege 1497/39 (ora D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) su quasi tutto il territorio comunale (2.582 ettari);
 - il territorio comunale è individuato dall'art. 12 del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) tra le aree di particolare pregio ambientale e paesistico, da assoggettare alla redazione di un Piano paesistico di competenza regionale;

- l'intero territorio comunale è individuato, inoltre ai sensi dei decreti ministeriali previsti dall'art. 2 del DM 21 settembre 1984 (c.d. *Galassini*), confermati nella loro efficacia dal D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
 - è interessato su una superficie comunale di 9 ettari da un'Area Protetta Regionale;
 - il territorio è altresì interessato, su una superficie di 1.240 ettari (il 47% circa dell'intero territorio comunale), dai seguenti Biotopi comunitari - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT": BC 10026 "*Champlas-Colle Sestriere*"; BC 10037 "*La Pla (Sestriere)*" e BC 10038 "*Col Basset (Sestriere)*";
 - è classificato tra le zone di ricarica carsica;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 31/2010 di adozione della Variante e dagli elaborati tecnici allegati, finalizzate a rendere ammissibili alcuni interventi e modifiche normative;

precisato che alcuni contenuti della Variante Parziale in oggetto si fondano sulla base di alcune osservazioni formulate sul Progetto preliminare della Variante strutturale adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 07/04/2009 e considerate non pertinenti con la stessa Variante adottata, ma ritenute "*meritevoli di particolare attenzione da parte della Civica Amministrazione*" [dalla "*Relazione Illustrativa*"];

dato atto che ai fini della presente deliberazione, si è reso necessario acquisire gli elaborati del Progetto Preliminare della Variante Strutturale e la deliberazione C.C. n. 9 del 07/04/2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche normative e cartografiche al P.R.G.C. vigente:

- Località Colle, Area "A5", edifici tutelati dal D.Lgs. 42/2004 e dal P.P.R. adottato, denominati "*Torre Rossa*" e "*Torre Bianca*": modifica normativa volta a rendere indipendenti gli interventi di ampliamento di cubatura pari al 20%, previsti sugli edifici a torre esistenti e sulle porzioni di "*immobili afferenti*";
- Località Colle, Aree "*T1c*" e "*T1d*": modifica normativa finalizzata alla redistribuzione della cubatura prevista dal Piano vigente e all'attuazione mediante Piano esecutivo convenzionato (PEC); le aree a servizi dell'area "*T1d*" dovranno essere reperite all'intero del PEC;
- Località Colle, "*Aree per attività agricole e sciistiche*" (prive di indicazioni cartografiche): si rende possibile l'ampliamento "*una tantum*" pari a mc 300 di tutti gli edifici esistenti posti in corrispondenza ed in arrivo degli impianti di risalita (fabbricati già adibiti a stazioni di arrivo delle funivie);
- Aree "*R*" (residenziali a capacità insediativa esaurita) e "*S*" (nuclei di primo impianto) del tessuto urbano: è ammesso il cambio d'uso dei locali autorimessa in pertinenze ed accessori delle attività commerciali o artigianali esistenti;
- Località Champlas du Col, Aree "*S*": individuazione di un fabbricato crollato da ricostruire;
- Località Colle, Plagnols, Area "*S3*": modifica dei parametri edilizi attribuiti a due edifici, onde consentirne il parziale ampliamento;
- modifica all'art. 19 "*Aree destinate a servizi pubblici*" delle Norme Tecniche d'Attuazione, quale recepimento della disciplina regionale per gli esercizi pubblici di somministrazione (D.G.R. 85-13268/2010), in materia di soddisfacimento del fabbisogno di aree a parcheggio che può essere assolto mediante la loro monetizzazione;

- la "*Relazione illustrativa*" reca:
 - una dichiarazione di compatibilità dei contenuti della Variante rispetto al Piano di Zonizzazione Acustica;
 - la verifica dei requisiti della Variante con i limiti stabiliti dall'art. 17 comma 7, della L.R. 56/1977;

Alla Variante risulta allegato un elaborato relativo agli aspetti geologici, geotecnici e idrogeologici "*in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS*";

evidenziato che, in relazione all'assolvimento preventivo delle procedure di VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i, alla Variante risulta allegato un "*Rapporto Preliminare in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS*" che non risulta essere stato documentalmente sottoposto all'esame degli organi competenti in materia ambientale quali la Provincia di Torino e l'Arpa Piemonte, in contrasto con indicazioni procedurali fornite dalla D.G.R. 09/06/2008, n. 12-8931;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, in particolare le prescrizioni di cui all'art. 14.4.1 del Titolo VI "*Disposizioni in materia di assetto naturalistico e paesistico*";

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

viste le Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009, ed in particolare l'art. 13 "*Aree di montagna*" e l'art. 26 "*Ville, parchi e giardini, aree ed impianti per il loisir e il turismo*", inclusi tra le prescrizioni sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e che a far data dall'adozione del Piano Paesaggistico Regionale non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) interventi in contrasto con tali prescrizioni;

considerato che per quanto attiene il soprarichiamato Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia e le richiamate Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale adottate, in relazione alla valutazione attribuita alla Giunta Provinciale ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. n. 56/77, la Variante presenta elementi di incompatibilità;

rilevato, in particolare, che le modifiche normative introdotte dalla Variante, ammettono, tra gli altri contenuti:

- l'ampliamento "una tantum" pari a mc 300 di tutti gli edifici esistenti (fabbricati già adibiti a stazioni di arrivo delle funivie e non individuati da alcuna documentazione cartografica), posti in "*Aree agricole e per attività sciistiche*" in corrispondenza ed in arrivo degli impianti di risalita, è previsto su aree tutelate dal D.Lgs. 42/2004 e dal Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) adottato, individuate nella Tavola "*P4 - Componenti paesaggistiche*". Tali previsioni, applicabili agli immobili siti nelle aree poste in prossimità di vette e crinali in un intorno di 50 m, sono disciplinate dall'art. 13 "*Aree di montagna*" delle Norme di Attuazione del P.P.R. adottato;
- gli interventi di ampliamento nell'Area "A5" in località *Colle*, di edifici tutelati dal D.Lgs. 42/2004 e dal P.P.R. adottato, denominati "*Torre Rossa*" e "*Torre Bianca*", quali "*immobili di rilevante valenza storico-culturale e paesaggistica espressione di attività storicamente consolidate finalizzate alla villeggiatura, al loisir e al turismo...*", individuati

dall'art. 26 del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) adottato nella Tavola "P2 - Beni paesaggistici" e compresi negli elenchi della stessa Tavola "P2". Tali previsioni sono disciplinate dall'art. 26 "Ville, parchi e giardini, aree ed impianti per il loisir e il turismo" delle Norme di Attuazione del P.P.R., adottato;

evidenziata l'assoluta mancanza di motivazioni ed indicazioni, da parte del Comune, circa la congruità di alcune modifiche proposte dalla Variante che sono in contrasto con le previsioni sovraordinate in materia di tutela paesaggistica e ambientale, in particolare con le prescrizioni di cui all'art. 14.4.1 del P.T.C. vigente, in base alle quali "*Fino all'adozione dei piani paesistici e dei piani territoriali con valenza paesistica ..., in assenza di normativa specifica stabilita dal presente PTC o da specifiche disposizioni di legge per le singole categorie di beni rientranti nell'ambito dei siti delimitati, i PRG dovranno contenere appositi approfondimenti per l'individuazione e la tutela dell'ambiente naturalistico e paesaggistico esistente, per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi*";

sottolineato che gli elementi sopra illustrati che conducono alla non compatibilità della Variante, sono dettati anche da nuovi parametri di valutazione, integrativi del P.T.C. vigente, in particolare quelli relativi al mancato assolvimento delle procedure di VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006, con le modalità stabilite dalla D.G.R. 09/06/2008, n. 12-8931, che prevede la consultazione obbligatoria dei soggetti con competenza ambientale e di tutela paesaggistica, quali la Provincia, l'Arpa Piemonte e la competente Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, nella fase di verifica di assoggettabilità;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune, tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 25/11/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 25/10/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Diciannovesima Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Sestriere, adottato con

deliberazione del C.C. n. 31 del 28/09/2010, giudizio di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati, in considerazione delle motivazioni sotto riportate:

«- l'assoluta mancanza di motivazioni ed indicazioni, da parte del Comune, circa la congruità di alcune modifiche proposte dalla Variante che sono in contrasto con le previsioni sovraordinate in materia di tutela paesaggistica e ambientale, in particolare con le prescrizioni di cui all'art. 14.4.1 del P.T.C. vigente, in base alle quali *"Fino all'adozione dei piani paesistici e dei piani territoriali con valenza paesistica ..., in assenza di normativa specifica stabilita dal presente PTC o da specifiche disposizioni di legge per le singole categorie di beni rientranti nell'ambito dei siti delimitati, i PRG dovranno contenere appositi approfondimenti per l'individuazione e la tutela dell'ambiente naturalistico e paesaggistico esistente, per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi"*. Tali motivazioni si applicano alle modifiche normative introdotte dalla Variante che ammettono, tra gli altri contenuti, l'ampliamento "una tantum" pari a mc 300 di tutti gli edifici esistenti, posti in *"Aree agricole e per attività sciistiche"* in corrispondenza ed in arrivo degli impianti di risalita su aree tutelate dal D.Lgs. 42/2004 e disciplinate dal Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) adottato; gli interventi di ampliamento nell'Area "A5" in località Colle, previsti su edifici tutelati dal D.Lgs. 42/2004 e dal P.P.R. adottato, denominati *"Torre Rossa"* e *"Torre Bianca"*, individuati e disciplinati dall'art. 26 del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) adottato.»;

2. di precisare che, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *"Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale."*;
3. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
4. di trasmettere al Comune di Sestriere la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta